



## COMMISSIONE DISCIPLINA d'APPELLO

Così composta

Dott. Sergio	LACQUANITI	Presidente
Dott. Antonio	D'AMATO	Componente effettivo
Dott. Evangelista	POPOLIZIO	Componente supplente – relatore

Ha emesso la seguente

## DECISIONE

Nel procedimento instaurato con ricorso in appello presentato dal signor Natale SPEZIA, Presidente del Comitato Regionale UITTS Sicilia – rappresentato e difeso dall'Avv. Flavia Tortorella e domiciliato nel suo studio in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 48 per delega in calce al ricorso in appello – in data 23 dicembre 2013, avverso la decisione emessa dalla Commissione di Disciplina UITTS del 2 dicembre 2013, depositata il 16 dicembre 2013 con la quale era stata irrogata allo SPEZIA la sospensione da ogni attività sociale e sportiva per cinque mesi perché ritenuto responsabile di violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità previsti dall'art. 2 del Codice di comportamento Sportivo del CONI, dagli artt. 55 c.3 lett a) e 67 lett. a) dello Statuto UITTS, nonché dagli artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia UITTS.

## FATTO

Con atto del 24 luglio 2013 la Procura Federale dell'UITTS inoltrava formale contestazione di addebito nei riguardi di Natale SPEZIA – Presidente del Comitato Regionale Sicilia – il quale nella sua veste era incorso nella trasgressione dei doveri di correttezza, lealtà e probità sanciti dall'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, dagli artt. 55 comma 3 lett. a) e 67 lett. a) dello Statuto UITTS nonché dagli artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia per avere illegittimamente declassato la sezione di Bagheria nella graduatoria regionale per l'anno 2010-2011 attribuendole, con provvedimento del maggio 2011, il giudizio di **DISTINTO** anziché quello di **OTTIMO** già deliberato dal precedente Comitato con provvedimento del 20 marzo 2011, co-

abg

UITTS

municato al CONI il 28 marzo 2011, facendo sì che la stessa conseguisse per quell'anno un contributo inferiore a quello previsto dal regolamento in vigore all'epoca della deliberazione.

La difesa dello SPEZIA si opponeva alla contestazione sia in rito, in quanto di trattava di questione di competenza della Giustizia Amministrativa per illegittimità eventuale di un provvedimento di natura amministrativa, sia nel merito, in quanto sostanzialmente il provvedimento del Comitato Regionale UITS della Sicilia era stato emesso in ossequio di un nuovo regolamento adottato ritualmente.

Con decisione in data 2/16 dicembre 2013 la Commissione di Disciplina, disattese tutte le eccezioni e difese dello SPEZIA, lo dichiarava colpevole della violazione contestata e per l'effetto gli irrogava la sanzione della sospensione da ogni attività sociale e sportiva per un periodo di mesi cinque.

Avverso detta decisione ricorreva lo SPEZIA come rappresentato e difeso con ricorso del 23 dicembre 2013, nel quale sostanzialmente riproduceva le difese esposte in primo grado ed in particolare l'eccezione di carenza di competenza della giustizia sportiva e nel merito la mancanza dell'elemento soggettivo nella condotta tenuta e di prove del comportamento illecito attribuitogli.

Nella seduta del 27 febbraio 2014, dopo una breve esposizione del componente relatore, il Procuratore Federale chiedeva il rigetto dell'impugnazione e la difesa si riportava – con ampia esposizione – ai motivi del gravame, chiedendone, previa sospensione del provvedimento impugnato, l'accoglimento con conseguente proscioglimento dello SPEZIA da ogni contestazione.

Questa Commissione di Disciplina di Appello, quindi, dopo articolata discussione in camera di consiglio, adottava la decisione e dava lettura del dispositivo.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va preliminarmente esaminata la questione – posta all'esame del Collegio dalla difesa dello SPEZIA – secondo cui non sarebbe giusto condannare solo il ricorrente perché il provvedimento incriminato sarebbe di natura collegiale e quindi ne dovrebbero rispondere tutti i componenti del Comitato Regionale UITS Sicilia, che lo adottarono.

La doglianza appare conferente, in quanto la carica di Presidente del Comitato, rivestita dallo SPEZIA, non comporta il potere di emanare provvedimenti della natura di quello in esame, riservato invece all'intero organo collegiale.



Peraltro, in questa fase processuale ed in questa sede non può essere affrontato il problema sollevato, per cui questa Commissione non può fare altro che rimettere gli atti – limitatamente alla questione sollevata – alla Procura Federale per le sue determinazioni in ordine alla posizione ed individuazione di tutti coloro che, in qualità di componenti del Comitato Regionale UITS Sicilia, adottarono il provvedimento contestato.

Passando all'esame del merito dell'impugnazione, col primo motivo lo SPEZIA, riportandosi ad analogo motivo già esposto in primo grado, sostanzialmente contesta la competenza della giustizia sportiva, ritenendo competente la giustizia amministrativa, in quanto è in contestazione il potere del Comitato Regionale di modificare i criteri per la attribuzione delle valutazioni sintetiche alle sezioni T.S.N. richiedenti i contributi previsti dagli artt. 13 e 14 della L- R. Sicilia n. 8/78.

La doglianza non ha pregio per vari ordini di motivi.

In primo luogo non può parlarsi di illegittimità o di illiceità del provvedimento adottato, in quanto il nuovo regolamento appare perfettamente legittimo ed improntato alla normativa sportiva in vigore, essendo consentito ai comitati regionali dettare nel tempo regolamenti di volta in volta differenti dai precedenti e stabilire l'ambito temporale applicativo degli stessi.

Del resto, della liceità del nuovo regolamento si sono resi conto gli stessi interessati, i quali, come rilevato dalla difesa appassionata e valida esposta anche oralmente, non lo hanno impugnato; il che precluderebbe l'esame degli stessi, ove fossero in discussione questioni attinenti al vizio adombrato.

Quella che è in discussione, peraltro, non è nemmeno la retroattività del nuovo regolamento, rilevando tale carattere solo in materia penalistica, in base al principio del *favor rei* per cui nessuno può essere condannato ad una pena o sottoposto ad un procedimento per una fattispecie che al momento della consumazione non era ancora (principio di non retroattività della legge penale) o non era più (principio di non ultrattività della legge penale) previsto dalla legge come reato.

Nel caso di specie, invece, entra in discussione l'interpretazione della norma transitoria contenuta nell'art. 4 del nuovo regolamento, secondo cui tale "regolamento si applica a partire dalle richieste di contribuzioni destinate al potenziamento delle attività sportive isolate per la stagione sportiva 2011".

Quella che a giudizio del Collegio è censurabile è pertanto l'interpretazione data dal Comitato Regionale di tale articolo, per cui esso è stato ritenuto applicabile alle richieste di contribuzioni relative all'anno 2010.



Nel dubbio interpretativo circa la validità temporale della nuova normativa, il comitato avrebbe in sostanza dovuto prendere atto della circostanza che il vecchio comitato aveva per l'anno precedente già deliberato valutazioni sulla scorta dei vecchi criteri ed aveva comunicato le deliberazioni relative al CONI in data 28 marzo 2011.

La modifica apportata a tale delibera dopo che la stessa era divenuta definitiva appare pertanto non tempestiva ed erronea ed integra incontestabilmente gli estremi della violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità che sono posti alla base dell'attività sportiva.

In tal senso la decisione impugnata va integrata nella motivazione ma sostanzialmente confermata.

Col secondo motivo il ricorrente lamenta carenza di prove in relazione al comportamento dell'agente ed in particolare mancanza delle prove circa l'elemento soggettivo del dolo.

La doglianza non può essere accolta perché sulla base delle argomentazioni sopra esposte il dolo è *in re ipsa*, non potendosi prescindere dall'insieme degli elementi integrativi della fattispecie all'esame della commissione disciplinare.

Ed invero, non si vede come possa parlarsi di carenza di prove del dolo – inteso peraltro come dolo generico e non come dolo specifico perché non è in discussione la volontà di danneggiare una sezione a vantaggio di un'altra bensì la consapevolezza di applicare un regolamento emesso dopo l'adozione rituale di un provvedimento da parte del precedente comitato regionale – in un comportamento che, pur tenendo conto dei fatti pregressi (adozione di altro precedente provvedimento da parte del precedente comitato in base alla normativa all'epoca vigente e tempestiva comunicazione al CONI) pone nel nulla le conseguenze di tali fatti e delibera una nuova valutazione per la stessa annata sportiva sulla scorta di un nuovo regolamento inapplicabile *ratione temporis*.

Le argomentazioni sopra esposte portano al rigetto nel merito del ricorso in appello e precludono l'esame dell'ultimo motivo, attinente alla richiesta sospensiva del provvedimento impugnato.

### **P. Q. M.**


Rigetta l'impugnazione e per l'effetto conferma la decisione di primo grado in data 2 – 16 dicembre 2013;




dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale in sede per le sue valutazioni della posizione degli altri componenti del Comitato Regionale Sicilia che hanno approvato ed eseguito il nuovo regolamento di cui è causa.

Così deciso in Roma nella seduta del 27 febbraio 2014.

Il Presidente della Commissione

Dott. Sergio Lacquaniti  


Il Componente effettivo

Dott. Antonio D'Amato  


Il Componente supplente - relatore

Dott. Evangelista Repolizio  


Il segretario

Luca Stefanini  
